

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 466)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1959 (V. Stampato n. 779)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 14 APRILE 1959

**Istituzione del capitolo « Fondo scorta »
per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria « Movimento di capitali », quando cessino o dimi-

nuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1 è fissato in lire 600 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

Art. 3.

L'articolo 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato.